

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Giorgio Cherubini, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 1) RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4062/480PF09-10/SP/BLP DEL 18.1.2010 - A CARICO DEI SIGNORI D'ADDARIO BARTOLOMEO, DE ROSE ENRICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 80, COMMA 2, LETT. A) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 5 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

- 2) RICORSO POL. ALGHERO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COCCO ANDREA SALVATORE SEGUITO GARA LEGNANO/ALGHERO DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BARLETTA DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 4) RICORSO SIG. PREGNOLATO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BELLARIA IGEA MARINA/COLLIGIANA DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pregnolato Giuseppe, rideterminando in 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BOCCOLINI LUIGI SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/COSENZA DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) riducendo ad 1 sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boccolini Luigi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 25 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete